



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

ORDINANZA N. 26 DEL 30/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;

CONSIDERATO che in prossimità delle giornate 1 e 2 Novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, aumenta esponenzialmente il numero di visitatori al Cimitero comunale ed è necessario attuare ulteriori misure in materia di contenimento e riduzione del rischio di contagio della popolazione;

VISTO l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la circolare prefettizia prot. 37769 del 28.10.2020;

ORDINA

con decorrenza dal 31 ottobre 2020 e fino al 2 novembre 2020:

- il divieto all'interno del Cimitero cittadino di svolgere celebrazioni religiose o funzioni che possano creare forme spontanee di assembramento;
- per ogni defunto (cappella, loculo, tomba) è ammessa la contemporanea presenza/stazionamento di massimo 3 persone per volta, nel rispetto delle distanze minime stabilite, e per una durata massima di 30 minuti; Nell'eventualità di contemporanea presenza di congiunti/conviventi il limite delle tre persone potrà essere riconsiderato in aumento secondo le valutazioni dell'autorità preposta al controllo/verifica.
- negli altri casi, il divieto di sostare nelle cappelle, tombe e loculi e comunque in tutti i luoghi, comprese le aree antistanti il Cimitero cittadino, dove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, e non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;



COMUNE DI SAMUGHEO

PROVINCIA DI ORISTANO

- l'uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile) in tutta l'area cimiteriale, fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina.
- che l'ingresso al Cimitero cittadino venga contingentato secondo le esigenze riscontrate in loco e tali da assicurare una presenza di un numero di visitatori compatibile con le dimensioni del luogo;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
- di incaricare le Forze dell'ordine Comando di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

F.to
IL SINDACO
RAG. BASILIO PATTA